



# COMUNE DI GORLA MAGGIORE

*UFFICIO SPORT*

(PROVINCIA DI VARESE)

*P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 19 - 21050*

*TEL. 0331.617121 E.MAIL: [PROTOCOLLO@COMUNE.GORLAMAGGIORE.VA.IT](mailto:PROTOCOLLO@COMUNE.GORLAMAGGIORE.VA.IT)*

## **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 30/03/2023)

# REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

## Sommario

PARTE I – OBIETTIVI ED ASSETTO PATRIMONIALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.....	3
Articolo 1.....	3
Articolo 2.....	3
Articolo 3.....	3
PARTE II – QUADRO DELLE COMPETENZE .....	4
Articolo 4.....	4
PARTE III- DISPOSIZIONI PER LE CONCESSIONI.....	5
Articolo 5.....	5
PARTE IV – CONDIZIONI GENERALI DI ASSEGNAZIONE .....	5
Articolo 6.....	5
PARTE V – MODALITA' E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONCESSIONE.....	6
Articolo 7 .....	6
PARTE VI – RILASCIO DELLE CONCESSIONI .....	7
Articolo 8.....	7
Articolo 9.....	8
PARTE VII – CONTROLLI, SOSPENSIONI E REVOCA DELLE CONCESSIONI .....	8
Articolo 10 .....	8
Articolo 11 .....	8
Articolo 12 .....	9
PARTE VIII – ASSEGNAZIONE IN CONVENZIONE .....	9
Articolo 13 .....	9
PARTE IX - DISCIPLINA GENERALE DELLE NORME DI UTILIZZO .....	10
Articolo 14 .....	10
PARTE X - TARIFFE .....	10
Articolo 15 .....	10
PARTE XI - NORME FINALI .....	11
Art. 16.....	11

## **PARTE I – OBIETTIVI ED ASSETTO PATRIMONIALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

### ***Articolo 1***

1. Il Comune di Gorla Maggiore riconosce la funzione sociale dello Sport e intende sostenere le iniziative atte a rendere più accessibile a tutti i residenti la pratica delle attività motorie e sportive, quale strumento di educazione e formazione personale e sociale, di prevenzione, tutela e miglioramento della salute, di retto impiego del tempo libero, riconoscendo lo Sport come risorsa educativa e di aggregazione sociale degli individui e delle comunità residenti sul territorio.
2. E' compito dell'Amministrazione Comunale promuovere la pratica delle attività sportive da parte dei cittadini sostenendo le associazioni presenti nel Comune di Gorla Maggiore attraverso la realizzazione, la concessione d'uso e la razionale gestione degli Impianti Sportivi e delle relative attrezzature.
3. Gli Impianti Sportivi di proprietà del Comune di Gorla Maggiore fanno parte dei beni patrimoniali indisponibili. Essi sono una risorsa destinata alla pratica dell'attività sportiva esercitata a tutti i livelli, nell'ambito di una organizzazione delle risorse rinvenibili nel territorio e volta a valorizzare il sistema delle infrastrutture destinate allo Sport.

### ***Articolo 2***

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli Impianti Sportivi Comunali direttamente gestiti dalla Amministrazione Comunale di Gorla Maggiore o affidati in gestione a terzi.
2. Per Impianti Sportivi Comunali si intendono tutte le strutture, luoghi ed edifici, opportunamente attrezzati e destinati alla pratica di una o più attività sportive che, presenti sul territorio comunale, sono di proprietà del Comune di Gorla Maggiore, comprese le palestre annesse alle strutture scolastiche.
3. Gli Impianti Sportivi Comunali potranno essere utilizzati esclusivamente dai soggetti indicati al successivo articolo 4 unicamente per lo svolgimento della attività ordinaria a carattere sportivo e culturale.  
E' riservata all'Amministrazione Comunale la facoltà di destinarne l'utilizzo per altre attività e pertanto, in via residuale rispetto all'ordinaria attività di cui sopra, gli Impianti Sportivi Comunali potranno essere utilizzati anche per attività varie, ricreative, aggregative ed imprenditoriali.

### ***Articolo 3***

1. Gli Impianti Sportivi Comunali si distinguono in:
  - a) Impianti aventi rilevanza economica
  - b) Impianti senza rilevanza economica
2. Gli impianti che per la loro particolare struttura e funzionalità, per la tipologia delle attività e delle iniziative che vi si svolgono e per l'ampiezza dell'utenza servita, sono produttivi di utili vengono classificati come impianti sportivi di rilevanza economica e saranno affidati mediante gara.

3. Gli impianti che, per caratteristiche, dimensioni e ubicazione non sono produttivi di utili o sono produttivi di introiti esigui, insufficienti a coprire i costi gestione sono classificati come impianti sportivi senza rilevanza economica.
4. Alla data di adozione del presente regolamento gli impianti sono classificati come privi di rilevanza economica.

## **PARTE II – QUADRO DELLE COMPETENZE**

### ***Articolo 4***

Ai fini di un razionale utilizzo ed un'ottimale gestione degli Impianti Sportivi Comunali all'interno dell'Amministrazione Comunale si individuano le seguenti competenze:

#### **1. Il Consiglio Comunale**

- a) individua gli indirizzi generali per lo sviluppo del Sistema Impianti Sportivi cittadini in ordine alle necessità del territorio, al loro razionale utilizzo e alla programmazione e svolgimento delle attività sportive praticate a tutti i livelli.

#### **2. La Giunta Comunale**

- a) individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra l'Amministrazione Comunale e gli organismi che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione degli impianti, nonché le clausole alla base delle concessioni degli Impianti Sportivi Comunali.
- b) classifica altresì la rilevanza economica degli impianti individuandone i criteri per l'eventuale assegnazione e gestione degli spazi negli stessi impianti.
- c) delibera le tariffe per l'utilizzo degli Impianti Sportivi Comunali inclusi i relativi adeguamenti.

#### **3. Il responsabile del servizio Settore Sportivo della Amministrazione Comunale, o suo delegato**

- a) Raccoglie le richieste d'utilizzo degli Impianti Sportivi Comunali esercitate da parte delle Associazioni, dei Gruppi e dei Soggetti interessati.
- b) Provvede alla ordinaria programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli Impianti Sportivi Comunali in applicazione ai criteri stabiliti dal presente regolamento.
- c) Appronta il piano di programma annuale delle concessioni d'uso di cui al successivo articolo 6.
- d) Rilascia le concessioni ordinarie, annuali e temporanee, evadendo le stesse nei termini concordati.
- e) Esercita ogni altro compito gestionale inerente all'ordinaria conduzione degli Impianti Sportivi Comunali.

## **PARTE III- DISPOSIZIONI PER LE CONCESSIONI**

### **Articolo 5**

1. L'utilizzo degli Impianti Sportivi Comunali inseriti in complessi scolastici sarà consentito solo in orari compatibili con le esigenze di funzionamento delle scuole e nel rispetto delle normative vigenti in materia. In particolare potranno essere concesse esclusivamente in orari non coincidenti con le attività educative, curricolari ed extra curricolari.
2. L'utilizzo degli Impianti Sportivi Comunali in genere sarà consentito nelle fasce orarie concordate con l'Amministrazione Comunale nel piano di programma annuale, di cui al successivo articolo 6.
3. L'accesso agli Impianti Sportivi Comunali potrà avvenire mediante concessioni temporanee o annuali, come di seguito specificato:
  - a) Sono temporanee le concessioni che si riferiscono ad iniziative ed attività giornaliere o che hanno durata limitata nel tempo, i corsi sportivi periodici non continuativi, manifestazioni ed iniziative varie.
  - b) Sono annuali le concessioni che si riferiscono ad attività certe che abbiano svolgimento per una intera stagione sportiva ed agonistica, e che abbiano, di norma, inizio entro il 30 settembre. Sono altresì considerate concessioni annuali quelle rilasciate per attività sportive organizzate in corsi a periodicità mensile, svolti senza soluzione di continuità, nell'arco del medesimo periodo.
4. La programmazione delle concessioni annuali è prioritaria rispetto all'assenso sulle concessioni temporanee.
5. La concessione in uso di ciascun impianto è subordinata al fatto che l'attività che si intende svolgersi sia compatibile con le caratteristiche ambientali e strutturali dell'impianto stesso.

## **PARTE IV – CONDIZIONI GENERALI DI ASSEGNAZIONE**

### **Articolo 6**

1. Gli Impianti Sportivi Comunali potranno essere concessi in uso in via ordinaria per lo svolgimento delle attività ai seguenti soggetti, in ordine prioritario:
  - a) Scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio Comunale;
  - b) Associazioni e/o Società Sportive iscritte all'Albo Comunale e affiliate al CONI e/o alle Federazioni Sportive di Categoria, per le attività sportive rientranti nell'oggetto sociale del richiedente;
  - c) Associazioni e/o Società Sportive iscritte all'Albo Comunale non affiliate al CONI, ma affiliate ad Enti di Promozione Sportiva, per le attività sportive rientranti nell'oggetto sociale del richiedente;
  - d) Associazioni iscritte all'Albo Comunale per attività sportive, culturali e ricreative varie, purché l'attività per cui si richiede la concessione della struttura rientri nell'oggetto sociale del richiedente;

- e) Soggetti privati in forma singola o associata, comunque non iscritti all'Albo Comunale, esclusivamente per attività sportive.
2. L'uso degli impianti per lo svolgimento di iniziative ed attività promosse dall'Amministrazione Comunale ha comunque priorità su ogni altro utilizzo.
3. L'Amministrazione Comunale potrà, negli orari residui, consentire l'accesso ad associazioni, società commerciali ed altri soggetti privati per attività occasionali diverse da quelle sportive (mostre, spettacoli, congressi, iniziative promozionali, ecc.). In tali casi i corrispettivi e le condizioni per l'utilizzo saranno definiti direttamente dall'Amministrazione Comunale attraverso apposita delibera della Giunta Comunale.
4. Il Responsabile del Servizio Sport dell'Ente dovrà approvare, prima dell'inizio della stagione sportiva, il piano delle concessioni annuali garantendo una equa ripartizione degli impianti, dei giorni e delle ore di utilizzo, fra i soggetti richiedenti, tenuto conto comunque delle priorità stabilite al comma 1. Qualora le richieste di concessioni siano, rispetto agli spazi ed agli orari disponibili per ogni impianto, eccedenti o coincidenti, le assegnazioni potranno comportare variazioni rispetto alle indicazioni contenute nelle richieste presentate, sempre nel rispetto delle priorità di cui al comma 1. Nel caso in cui sorgano coincidenze di orario tra richiedenti ricadenti in una stessa categoria, come descritte al comma 1, il rilascio della concessione terrà conto dei seguenti ulteriori elementi di ordine di priorità:
- regolarità dei pagamenti dei corrispettivi d'uso per i precedenti utilizzi
  - richiesta in proseguimento dell'attività a fronte di concessione assentita l'anno precedente
  - data di presentazione della richiesta risultante dal protocollo dell'ufficio comunale preposto al ritiro
  - richieste di Associazioni di nuova costituzione
5. L'utilizzo degli Impianti Sportivi Comunali prevede la corresponsione, da parte degli utenti, di apposite tariffe d'uso stabilite dall'Amministrazione Comunale come riportato al successivo articolo 15.
6. La Giunta Comunale potrà concedere gratuitamente l'utilizzo degli impianti sportivi, alle Associazioni iscritte all'Albo Comunale per attività sportive, culturali o ricreative, nell'ambito di manifestazioni patrocinate dall'Ente, nel rispetto delle previsioni del *Regolamento per la concessione di patrocini, agevolazioni, contributi*.

## **PARTE V – MODALITA' E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONCESSIONE**

### **Articolo 7**

1. Le richieste di concessione annuale degli impianti dovranno essere presentate al Protocollo o all'Ufficio Sport con domanda in carta semplice a firma del presidente, del responsabile, comunque del richiedente, corredato dei seguenti documenti:
- a) copia dello statuto o atto costitutivo della società o dettagliata relazione sottoscritta dai componenti del gruppo dalla quale risultino con chiarezza gli scopi e le finalità del gruppo, se non già precedentemente presentati;
  - b) relazione sulle attività da svolgere, comprese eventuali gare legate ai vari campionati con indicazione delle preferenze in merito agli orari ed alla tipologia dell'impianto richiesto;
  - c) sottoscrizione di un atto di assunzione di responsabilità che garantisca l'uso corretto della struttura e l'integrità della stessa nonché la corresponsione delle spese di ripristino in caso di danni;

- d) dichiarazione esplicita di accettazione del presente regolamento senza alcuna riserva;
2. Il periodo utile per la presentazione delle richieste di utilizzo delle strutture sportive verrà indicata annualmente in un avviso pubblico.
  3. Le richieste di concessione temporanea degli impianti dovranno essere presentate, nei modi e nelle forme indicate nel comma 1, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle attività ed iniziative stesse.
  4. Eventuali domande pervenute fuori termine potranno essere prese in esame, limitatamente alle residue disponibilità.

## PARTE VI – RILASCIO DELLE CONCESSIONI

### Articolo 8

#### Concessione annuale

1. La concessione annuale dà diritto al concessionario di utilizzare gli impianti indicati nel periodo di durata della concessione stessa, limitatamente ai giorni ed agli orari assegnati.
2. La concessione annuale di regola ha durata dal 1° settembre al 30 giugno dell'anno successivo. Per i mesi di Luglio e Agosto si procederà alla concessione dando priorità ai soggetti già assegnatari della concessione annuale.
3. La convenzione prevede l'impegno da parte del concessionario a:
  - a) rispettare le norme di comportamento previste per ciascuna tipologia di impianto;
  - b) versare anticipatamente una cauzione determinata dal funzionario competente sulla base della seguente formula: **n° ore settimanali richieste X tariffa base applicata X 4 = importo cauzione, sino ad un limite massimo dell'importo di €. 500,00** che verrà restituita entro 15 giorni dal versamento dell'ultima rata per l'utilizzo delle strutture;
  - c) versare i corrispettivi dovuti in base alla tariffa relativa all'uso dell'impianto entro i seguenti termini:
    - utilizzo da agosto a dicembre: pagamento entro il 20.01 dell'anno successivo
    - utilizzo da gennaio a marzo: pagamento entro il 20.04
    - utilizzo da aprile a luglio: pagamento entro il 20.08Il mancato pagamento del dovuto entro i termini, comporterà una penale pari al 10% dell'importo dovuto.
  - d) rispondere direttamente per qualsiasi danno derivato a persone o a cose, durante l'utilizzo degli impianti, per cause non imputabili all'Amministrazione Comunale.
  - e) stipulare una polizza assicurativa danni verso terzi.
  - f) comunicare all'ufficio Sport il nominativo di un referente della società, associazione o gruppo amatoriale che utilizzerà la struttura sportiva.
4. Nel caso di mancato utilizzo dell'impianto, il concessionario è tenuto a darne comunicazione scritta almeno 5 giorni prima. In caso contrario verrà comunque addebitato il corrispettivo dovuto.

## **Articolo 9**

### **Concessione temporanea**

1. La concessione temporanea dà diritto al concessionario di utilizzare gli impianti indicati nel periodo di durata della concessione stessa, limitatamente ai giorni ed agli orari assegnati, ed è subordinata alla sottoscrizione di apposita concessione.
2. La concessione prevede l'impegno da parte del concessionario a:
  - a) rispettare le norme di comportamento previste per ciascuna tipologia di impianto;
  - b) Versare:
    - per utilizzi inferiori o pari a gg 7, anticipatamente il corrispettivo dovuto
    - per utilizzi superiori a gg 7 ed inferiori o uguali ad un mese, anticipatamente una cauzione determinata dal funzionario competente sulla base della seguente formula:  
**n° ore settimanali richieste X tariffa base applicata X 2 = importo cauzione**, che verrà restituita entro 15 giorni dal versamento del dovuto
    - per utilizzi superiori ad un mese, anticipatamente una cauzione determinata dal funzionario competente sulla base della seguente formula:  
**n° ore settimanali richieste X tariffa base applicata X 4 = importo cauzione**, che verrà restituita entro 15 giorni dal versamento del dovuto
  - c) versare entro 15 giorni i corrispettivi dovuti in base alla tariffa relativa all'uso dell'impianto. Il mancato pagamento del dovuto entro i termini, comporterà una penale pari al 15% dell'importo dovuto;
  - d) rispondere direttamente per qualsiasi danno derivato a persone o a cose, durante l'utilizzo degli impianti, per cause non imputabili all'Amministrazione Comunale;
  - e) stipulare una polizza assicurativa danni verso terzi;
  - f) comunicare all'ufficio Sport il nominativo di un referente della società, associazione o gruppo amatoriale che utilizzerà la struttura sportiva.

## **PARTE VII – CONTROLLI, SOSPENSIONI E REVOCA DELLE CONCESSIONI**

### **Articolo 10**

1. L'Amministrazione Comunale ha piena facoltà di controllare le modalità d'uso degli Impianti Sportivi Comunali a mezzo di propri incaricati. Le verifiche ed i controlli possono essere effettuati liberamente senza formalità e senza preavviso alcuno, prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività del concessionario e dell'assegnatario.

### **Articolo 11**

1. L'Amministrazione Comunale può sospendere temporaneamente la concessione d'uso degli Impianti Sportivi Comunali nel caso in cui ciò si rendesse necessario per ragioni tecniche contingenti o di manutenzione urgente degli Impianti stessi. In tale circostanza verrà data comunicazione ai concessionari, ove le circostanze lo consentano, con anticipo di almeno 15 giorni. La sospensione temporanea è inoltre prevista quando, per causa di forza maggiore, quali ad esempio eventi naturali di carattere eccezionale, a insindacabile giudizio dell'ufficio tecnico comunale, gli Impianti non siano più agibili pregiudicando di fatto l'incolumità e la salute degli utenti e del pubblico.

2. Per le sospensioni temporanee di cui al comma 1 nessun indennizzo è dovuto al concessionario da parte del Comune.

### **Articolo 12**

1. La concessione in uso per l'utilizzo degli Impianti Sportivi Comunali può in ogni momento essere revocata dall'Amministrazione Comunale in caso di morosità, di inosservanza degli impegni assunti dal concessionario o se la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti e del pubblico, ovvero qualora vengano posti in essere atti che costituiscono violazioni di legge o di regolamenti.
2. Anche il mancato utilizzo superiore ad un mese dell'impianto concesso, rilevato dall'Amministrazione Comunale attraverso i suoi funzionari incaricati, può far decadere la concessione.
3. Per la revoca o decadimento della concessione, riferiti ai commi 1 e 2, nessun indennizzo è dovuto al concessionario da parte del Comune.
4. Per la revoca della concessione, di cui ai commi 1 e 2, l'Amministrazione Comunale dovrà notificare agli interessati il relativo provvedimento motivato, con almeno 30 giorni di anticipo. In tal caso, a fronte di corrispettivi già incassati, sarà cura dell'Amministrazione Comunale procedere al rimborso della relativa quota in proporzione al periodo di mancato utilizzo degli stessi. Nessun risarcimento sarà dovuto al concessionario da parte della Amministrazione Comunale per la revoca transitoria o permanente della concessione.

## **PARTE VIII – ASSEGNAZIONE IN CONVENZIONE**

### **Articolo 13**

1. L'Amministrazione Comunale, qualora non provveda alla gestione diretta degli impianti sportivi valuta l'opportunità di concedere gli stessi mediante apposita convenzione, pubblicizzando l'iniziativa ed individuando il concessionario tra i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dalla Giunta Comunale.
2. La Giunta Comunale, a seguito richiesta delle associazioni interessate potrà assegnare in gestione l'utilizzo degli impianti sportivi mediante la sottoscrizione di una convenzione che regoli i rapporti tra le parti, tenendo presente i seguenti punti fondamentali:
  - La determinazione da parte dell'Amministrazione, di un canone di assegnazione per la gestione, da definire in forma monetaria o di prestazione di servizi connessa alla struttura da convenzionare
  - L'inderogabilità alla fruibilità da parte delle scuole della struttura ai fini didattici
  - La riserva per attività sportive e sociali promosse e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale.
3. La convenzione regolerà la suddivisione delle competenze e degli oneri gestionali tra Comune e Concessionario limitatamente alle attività di manutenzione ordinaria necessarie a garantire l'efficienza ed una buona conduzione dell'impianto (es.: pulizie, sostituzione lampadine, taglio dell'erba, piccoli interventi di ripristino di apparecchiature in avarie quali interruttori, vetri, maniglie etc.), definendo la durata dell'assegnazione.
4. L'Assegnatario, fatto salvo quanto sopra esplicitamente riportato, avrà facoltà di organizzare le attività senza vincoli tariffari pur nei limiti previsti dall'assegnazione e dalle norme vigenti.

5. Qualsiasi opera che comporti modifica agli Impianti Sportivi Comunali, finalizzata alla loro omologazione da parte della federazione per adattamento a nuove attività agonistiche, sarà adottata dagli uffici comunali competenti. La Giunta può autorizzare, con proprio provvedimento, l'assegnatario ad effettuare gli interventi richiesti, previa verifica e condivisione del progetto e del relativo quadro economico.

## **PARTE IX - DISCIPLINA GENERALE DELLE NORME DI UTILIZZO**

### ***Articolo 14***

1. L'Amministrazione Comunale, per ciascuna tipologia di Impianto Sportivo Comunale, provvederà alla redazione delle norme di comportamento e di buon uso della struttura che dovranno essere osservate da parte degli utenti. Tali norme verranno formalizzate all'atto della sottoscrizione della concessione.
2. I concessionari hanno l'obbligo di rispettare e far rispettare ai propri affiliati, così come al pubblico presente durante una propria manifestazione, dette norme di comportamento assumendosene la diretta responsabilità per i danni perpetrati a cose e/o persone durante lo svolgimento delle proprie attività.
3. I trasgressori delle norme comportamentali che saranno identificati potranno essere allontanati dagli Impianti Sportivi Comunali dal personale di vigilanza senza diritto al rimborso di quanto eventualmente versato oltre ad incorrere nei provvedimenti previsti dalla legge.

## **PARTE X - TARIFFE**

### ***Articolo 15***

1. L'utilizzo degli Impianti Sportivi Comunali in concessione comporta la corresponsione, da parte degli utenti, di apposite tariffe d'uso stabilite dall'Amministrazione Comunale sulla base della destinazione d'uso, delle caratteristiche strutturali e tecniche dell'impianto, nonché tenendo conto dei costi relativi alle utenze ed al personale oltre alle spese di pulizia e delle manutenzioni ordinarie.
2. Le tariffe degli Impianti Sportivi Comunali saranno aggiornate annualmente con atto deliberativo della Giunta Comunale, con efficacia a partire dalla stagione sportiva successiva a quella in corso al momento dell'aggiornamento.
3. Con la deliberazione della Giunta Comunale si stabilirà:
  - la "Tariffa oraria" che indicherà il costo che i fruitori delle strutture sportive comunali dovranno versare per ogni ora di utilizzo dell'impianto
  - la "Tariffa giornaliera" che indicherà il costo che i fruitori delle strutture sportive comunali dovranno versare per ogni giornata di utilizzo dell'impiantoLa "Tariffa giornaliera" verrà applicata per un utilizzo superiore alle 5 ore, mentre la "Tariffa oraria" si applicherà per un utilizzo pari o inferiore alle 5 ore.
4. Con tale deliberazione verrà inoltre indicata l'applicabilità di condizioni specifiche per la concessione a tariffe ridotte o gratuita per gli utilizzi concessi ai soggetti di cui al precedente articolo 6.

In particolare le tariffe verranno suddivise nelle seguenti categorie:

- Iscritti all'Albo comunale e affiliazione a Federazioni Sportive: rientrano in questa categoria le Società e Associazioni che sono iscritte all'Albo delle Associazioni del Comune di Gorla Maggiore e sono affiliate al Coni e/o alle Federazioni sportive di categoria.
  - Iscritti Albo comunale: rientrano in questa categoria le Società e Associazioni che sono iscritte all'Albo delle Associazioni del Comune di Gorla Maggiore.
  - Scuole presenti sul territorio: rientrano in questa categoria le scuole di ogni ordine e grado che sono presenti sul territorio comunale.
  - Altri con sede sul territorio: rientrano in questa categoria Società, Associazioni e gruppi privati che hanno sede o risiedono sul territorio comunale. Rientrano inoltre le Società e Associazioni che collaborano in forma continuativa e formalizzata con le Società e Associazioni già presenti e operanti sul territorio.
  - Altri con sede esterna al territorio: rientrano in questa categoria tutte le Società e Associazioni che hanno sede al di fuori del territorio comunale.
5. La Giunta Comunale si riserva la possibilità di concedere annualmente delle riduzioni sulle tariffe in relazione alla presenza di atleti minorenni residenti nel comune di Gorla Maggiore e/o di atleti con disabilità, nei soggetti assegnatari delle concessioni, indipendentemente dalla tipologia e dalla categoria di appartenenza del richiedente.

## **PARTE XI - NORME FINALI**

### **Art. 16**

1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.
2. All'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.
3. Le disposizioni del presente regolamento inerenti le concessioni annuali degli Impianti Sportivi Comunali si applicano a partire dalla prima stagione sportiva successiva all'entrata in vigore dello stesso.
4. Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso alla data di adozione del presente regolamento alle condizioni nelle stesse stabilite ed è facoltà del concessionario chiederne la revoca al fine di stipulare contestualmente una nuova convenzione coerente con le disposizioni stabilite nel presente regolamento.
5. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si fa riferimento alla legislazione vigente in materia.